



COMUNE di ZOPPOLA

PROVINCIA di PORDENONE

Via Romanò, n.14 - CAP. 33080 - tel. 0434/ 577503- fax 0434/ 577516 -
istruzione@com-zoppola.regione.fvg.it - Area Servizi alla Persona/Informatica
C.F. 80000950933 - P.IVA 00194930939

Prot.nr. 9142

BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI DOMANDE ANNO 2010 PER AFFITTI DOVUTI ANNO 2009

(ai sensi della Legge 9.12.1998 n. 431 e L.R. 6/2003 art. 6 primo periodo)

DATA APERTURA BANDO 11.05.2010 DATA CHIUSURA BANDO ORE 12.30 DEL 11.06.2010

1. Finalità

Il Fondo Nazionale, istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ha la finalità di fornire, mediante l'erogazione di contributi, un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione di alloggi di proprietà sia pubblica **(con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, meglio conosciuti come case popolari)** al netto degli oneri accessori.

2. Beneficiari

Possono presentare domanda le seguenti tipologie di beneficiari:

- soggetti esterni all'edilizia residenziale pubblica e, quindi, conduttori di alloggi a mercato libero che, a causa delle particolari condizioni economiche, hanno un elevato rapporto tra canone e reddito;
- soggetti assegnatari dell'edilizia residenziale pubblica, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, in particolari condizioni di difficoltà permanente o temporanea.

Sostanzialmente i beneficiari di cui al presente bando sono i soggetti che occupano un alloggio in affitto e si trovano in particolari condizioni economiche.

3. Requisiti soggettivi dei richiedenti

I richiedenti la concessione del contributo devono possedere i seguenti requisiti alla data di *presentazione della domanda*:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, possedere la carta di soggiorno, oppure essere regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

b. essere residenti nel Comune di Zoppola ovvero, nel caso di residenti fuori Regione Friuli Venezia Giulia, prestare l'attività lavorativa nel Comune di Zoppola ed aver pagato per l'anno 2009 il canone a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della regione F.V.G. adibiti a propria abitazione;

c. essere residenti ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Si prescinde da questo requisito qualora il titolare di contratto che presenta la domanda presti servizio presso le Forze armate o le Forze di Polizia ovvero sia un corregionale o un suo discendente che abbia ristabilito, provenendo dall'estero, la residenza in regione Friuli Venezia Giulia.

d. essere titolari di un contratto di locazione di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, regolarmente registrato e per il quale è stata **regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione** per un alloggio ubicato nel territorio regionale, che risulti essere quello di abitazione del richiedente;

e. essere stati titolari, nell'anno di riferimento del bando, di contratto/i di locazione ad uso abitativo non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, regolarmente registrato/i, con **tassa annuale di registrazione regolarmente rinnovata**, relativamente ad alloggi ad uso abitazione posti sul territorio regionale;

f. non essere proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio italiano, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;

g. appartenere ad una delle seguenti condizioni familiari con:

a) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) non superiore a **€ 11.150,00** e con l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 14% e con un valore ISE non superiore a €. 31.130,00;

oppure

b) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) non

superiore a **€ 16.420,00** e con l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24% e con un valore ISE non superiore a €. 31.130,00.

Per i nuclei familiari composti da un solo componente il valore dell'indicatore ISEE di cui alle lettere a) e b) viene maggiorato del 20%.

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, **il limite dell'indicatore della situazione economica (ISE, può essere innalzato del 10%**. Ai fini dell'individuazione delle categorie di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, si considerano le seguenti situazioni:

- I. **anziani**, intendendosi le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- II. **giovani coppie**, con o senza prole, intendendosi quelle in cui ciascun componente la coppia non superi i trentacinque anni di età;
- III. **soggetto singolo con minori a carico**, intendendosi quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- IV. **disabili**, intendendosi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- V. **famiglie in stato di bisogno**, intendendosi quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 109/1998, non superiore a €. 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a €. 4.650,00 se composte da due o più soggetti;
- VI. **famiglie monoreddito**, intendendosi quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- VII. **famiglie numerose**, intendendosi quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- VIII. **famiglie con anziani o disabili a carico**, intendendosi quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- IX. **soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto** o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- X. **emigrati**, intendendosi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).
Si precisa che per la valutazione del possesso dei requisiti sopra indicati per "nucleo familiare" e "famiglia" si intendono quelli definiti ai fini ISE ai sensi del decreto legislativo 109/1998, alla data di presentazione della domanda.
 - h. non avere presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell'anno.
 - i. essere maggiorenne.

4. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva e l'Attestazione I.S.E. - I.S.E.E. ai sensi del D.Lgs. 109/98 riguardante la situazione economica del nucleo familiare.

Per avvalersi delle agevolazioni previste per la condizione di disabilità è necessario allegare fotocopia autenticata della certificazione sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria, di cui all'art.3 L. 05/02/1992 n. 104.

Il **richiedente extracomunitario** dovrà allegare fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità insieme al documento di identità.

Nel caso in cui sia allegata la fotocopia della richiesta della carta di soggiorno o del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto **le domande saranno accolte e valutate con riserva, fermo restando l'obbligo di esibire il documento richiesto, pena l'esclusione dal beneficio.**

Nell'ipotesi in cui il contratto d'affitto sia intestato a più persone, è necessaria l'autorizzazione degli altri intestatari a presentare la domanda in oggetto **allegando copia di un valido documento di identità degli stessi.**

La documentazione sopra indicata deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda ai fini dell'accettazione della stessa, pena l'esclusione.

5. Entità e modalità di erogazione dei contributi

Il contributo da corrispondere deve consentire di contenere l'incidenza del canone di locazione - al netto degli oneri accessori - sulla situazione economica equivalente, con l'osservanza dei seguenti criteri stabiliti dal Reg. Reg.le del 27.05.2005 n. 0149/Pres. e successive modifiche:

a) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a €. 11.150,00 l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a €. 3.100,00 all'anno (per esempio: se il canone incide per il 20% ed il nucleo si trova in questa fascia di indicatore, per cui l'incidenza minima è stabilita al 14% il contributo dovrà essere pari alla differenza percentuale e cioè al 6% dell'indicatore, e comunque non superiore a €.3.100,00), per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il

contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

b) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 109/1998, non superiore a €. 16.420,00 l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 2.325,00 all'anno (per esempio: se il canone incide per il 30% ed il nucleo si trova in questa fascia di indicatore, per cui l'incidenza minima è stabilita al 24%, il contributo dovrà essere pari alla differenza percentuale e cioè al 6% dell'indicatore, e comunque non superiore a € 2.325,00) per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

c) Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% se di tale situazione di debolezza sociale non ci si è avvalsi ai fini dei requisiti previsti al punto f) dell'art.3.

Gli interventi verranno valutati solo in riferimento ai canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, dovuti per l'anno di riferimento del bando, a fronte di contratti di locazione regolarmente registrati (e per i quali è stata regolarmente rinnovata la **tassa annuale** di registrazione) relativi ad alloggi nei quali il richiedente risultava risiedere.

Si ricorda che alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato (e per il quale è stata regolarmente rinnovata la **tassa annuale** di registrazione) avente per oggetto un alloggio ad uso abitativo.

Sono escluse, ai fini del calcolo del contributo, le frazioni di mese inferiori ai 15 gg. Il contributo eventualmente da corrispondere non potrà superare in nessun caso l'ammontare del canone corrisposto nell'anno di riferimento.

Nel caso in cui i trasferimenti regionali non dovessero soddisfare interamente le richieste degli aventi diritto, fermo restando il limite di cui sopra, la quota spettante verrà erogata sulla base della percentuale di copertura determinata calcolando l'incidenza dei trasferimenti regionali erogati rispetto al totale del fabbisogno richiesto.

6. Contenuto e termini di presentazione delle domande

1. La domanda di attribuzione del contributo, compilata su apposito modulo predisposto dal Comune di Zoppola, dovrà essere presentata al Comune di Zoppola durante il periodo di apertura del bando.

2. I moduli di domanda sono in distribuzione presso gli Uffici dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Zoppola - Via Romanò, 14 a Zoppola (orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30; Lunedì e Giovedì anche dalle ore 16.30 alle ore 17.30) , nonché scaricati dal sito Internet del Comune di Zoppola al seguente indirizzo www.comune.zoppola.it.

3. *Il Comune prenderà in esame solo le pratiche e la documentazione pervenute entro la data di chiusura del bando .*

4. La domanda potrà essere consegnata distribuzione presso gli Uffici dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Zoppola - Via Romanò, 14 a Zoppola (orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30; Lunedì e Giovedì anche dalle ore 16.30 alle ore 17.30) **entro le ore 12.30 del giorno 11 giugno 2010**. Inoltre la domanda potrà essere anche inviata per posta a mezzo raccomandata a.r., con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente al seguente indirizzo: COMUNE DI ZOPPOLA – Via Romanò nr. 14 – 33080 ZOPPOLA **e dovrà pervenire entro le ore 12.30 del 11.06.2010**.

5. Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito od a forza maggiore.

7. Modalità di concessione dei contributi

L'erogazione del contributo è subordinata all'assegnazione al Comune di Zoppola dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

8. Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle dichiarazioni presentate.

Zoppola, 11 maggio 2010

Il Responsabile dell'Area
Servizi alla Persona
f.to Cecco Lucia